



DELIBERA N.22/2021

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2011, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 8 l. 84/94 ss.mm.ii. che declina i compiti e le attribuzioni del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 415/2016 del 1° dicembre 2016 recante nomina del Presidente pro tempore dell'Ente a decorrere dal 02.12.2016;
- VISTO** il D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni in l. 15 luglio 1994, n. 444 recante disciplina della proroga degli organi amministrativi;
- VISTO** il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;
- VISTO** in particolare, l'art. 33 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, a mente del quale in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, per gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione.
- VISTO** l'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante la disciplina e la definizione delle operazioni portuali quali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale;
- VISTO** il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 132 del 06/02/2001 recante il Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per



la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.84/1994.

- VISTO** il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 31 marzo 1995, n. 585 con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali.
- VISTA** l'Ordinanza presidenziale n. 1/2016 in data 13/01/2016, e successive modificazioni, che ha approvato e reso esecutivo il "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Ancona", il quale disciplina, a livello locale, le procedure di rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art.16 della Legge 28/01/94 n°84.
- VISTA** la domanda acquisita al prot. ARR 11406-12_10_2020, integrata con nota ARR 11523-14_10_2020, con cui l'Impresa A.S.E. s.r.l., C.F./P.IVA 01489270429, corrente in Ancona in via XXIX Settembre 4/E, già titolare della autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali lett. "C" e "D" ai sensi dell'Ordinanza Presidenziale n. 1/2016, portanti nn. 10/2020 e 11/2020, ha formalizzato istanza volta al conseguimento, al ricorrere dei relativi presupposti, della autorizzazione rubricata nella citata Ordinanza alla lett. A;
- VISTA** sempre la suddetta nota con cui la Società A.S.E. S.r.l., allo scopo di corroborare la prova della sussistenza di taluni dei requisiti previsti dalla disciplina settoriale, ha prodotto i contratti regolarmente registrati presso la locale Agenzia delle Entrate (reg. n. 2463 serie 3 del 02.10.2020 e Reg. n. 2494 serie 3 del 13.10.2020), con i quali ha proceduto alla acquisizione condizionata da parte della impresa CO.M.M.P.A. s.r.l. [p.iva 01363080423 corrente in Ancona, via del Lavoro n. 6] – già titolare della medesima autorizzazione di impresa – con contestuale cessione - dei contratti di lavoro del personale dipendente che, previo consenso dei lavoratori ceduti ai sensi dell'art. 1406 e ss. cc., avrebbe incrementato la consistenza della forza lavoro a garanzia della operatività in sicurezza delle attività di impresa, nonché dei mezzi e delle attrezzature necessarie per la medesima finalità.
- VISTA** la Delibera n.51/2020, con cui il Comitato di Gestione ha disposto il rilascio del titolo autorizzatorio quadriennale 2020-2023 per lo svolgimento delle operazioni portuali nel loro intero ciclo – rubricata come da Ordinanza Presidenziale n. 1/2016 – con la lettera "A" a favore della impresa A.S.E. s.r.l., con apposizione di specifica clausola sospensiva della efficacia del titolo autorizzatorio al verificarsi delle condizioni in essa recate;
- VISTA** la nota prot. ARR 13424 del 20.11.2020 con la quale la Società ASE S.r.l. ha comunicato la costituzione di nuovo raggruppamento temporaneo di imprese per scrittura privata per autentica registrata in data 18.11.2020 al n. 7770 Serie 1T, parimenti trasmessa, significando, in relazione agli accordi ed agli impegni intercorsi tra la Società A.S.E. s.r.l. e la COMMPA s.r.l., di avere assolto a tutti gli adempimenti di legge necessari affinché i medesimi producano efficacia al



rilascio definitivo del titolo concessorio del terminal banchina 25 al R.T.I. con A.S.E. s.r.l. in qualità di mandataria;

VISTA

la Delibera n. 52/2020 con cui il Comitato di Gestione ha disposto la revoca del titolo autorizzatorio recante lettera A) allo stato intestato alla CO.M.M.P.A. s.r.l. (p.iva 01363080423) corrente in Ancona, via del Lavoro n. 6], con l'obbligo di rimodulazione dell'attuale raggruppamento R.T.I. operante in banchina 25;

CONSIDERATO

che l'atto revocatorio della autorizzazione di impresa intestata alla società Co.M.M.P.A s.r.l., originaria mandataria del suddetto raggruppamento operante in banchina n. 25, rimaneva subordinato alla presentazione del nuovo assetto del terminal assentito, sì come rimodulato, alla successiva seduta del Comitato di Gestione per la pertinente intestazione del titolo concessorio al R.T.I. nella nuova veste organizzativa, così come risultante all'esito del su esposto procedimento;

VISTA

sempre l'autorizzazione di impresa portante n. 14 A/2020 rilasciata alla Società A.S.E. s.r.l., C.F./P.IVA 01489270429, corrente in Ancona in via XXIX Settembre 4/E, relativa alle attività di cui all'art. 3 lett. A) Ordinanza n. 1/2016 la cui efficacia è stata subordinata al verificarsi del definitivo perfezionamento dei necessari transiti di personale e mezzi, come da contratti stipulati con CO.M.M.P.A. s.r.l., portanti numero di registrazione presso Agenzia delle Entrate rispettivamente n. 2463 serie 3 del 02.10.2020 e Reg. n. 2494 serie 3 del 13.10.2020, con riconnesso obbligo comunicativo dell'avvenuto adempimento e al fine di garantire continuità, non solo operativa, all'allora vigente assetto concessorio del terminal assentito in banchina n. 25, come da Delibera n. 52/2020 del Comitato di Gestione, il perfezionamento della revoca del titolo autorizzatorio recante lettera A) intestato alla CO.M.M.P.A. s.r.l.(p.iva 01363080423) corrente in Ancona, via del Lavoro n. 6];

VISTA

la delibera di Comitato di Gestione n. 56 del 30.11.2020 avente ad oggetto Il rilascio del titolo concessorio al raggruppamento temporaneo di imprese con mandataria la Società A.S.E. s.r.l. nella rimodulazione scaturente dalla riorganizzazione avviata in seno alla compagine terminalistica operante in banchina n. 25;

VISTO

l'atto di subingresso portante n. 00-1/2021 n. 1751 Rep del 07.01.2021 con cui la Società ASE s.r.l. è subentrata quale mandataria nel R.T.I. terminalista operante in banchina n. 25, registrato all'Agenzia dell'Entrate con n.82 Serie 1 del 15.01.2021;

CONSIDERATO

il perfezionamento delle condizioni recate nel provvedimento autorizzatorio, medio tempore realizzate con l'atto di subingresso sopra citato;

VISTA

la nota portante n. prot. ARR 1498-02_02_2021 con cui la Società A.S.E. s.r.l., C.F./P.IVA 01489270429, corrente in Ancona in via XXIX Settembre 4/E, ha comunicato, con le riconnesse allegazioni (contratto intercorso con CO.M.M.PA. s.r.l. registrato presso Agenzia Entrate di Ancona al n. 110 in data 18.01.2021 ed attestazione di professionista relativa alla conclusione



delle procedure di transito del personale dipendente avvenuto in data 07.01.2021, in uno alla copia della Comunicazione obbligatoria del 10.01.2021) il formale perfezionamento dei chiesti adempimenti;

RITENUTO il venir meno dei requisiti previsti dalla disciplina settoriale citata in premessa dei presupposti per la conservazione in capo alla società C.O.M.M.P.A. s.r.l. della titolarità dello status di impresa portuale ex art. 16 l. 84/94;

RITENUTO che il presente provvedimento possa essere annoverato tra quelli adottabili dall'organo presidenziale in regime di prorogatio quale atto amministrativo consequenziale alle determinazioni già assunte dall'Ente alla luce delle delibere di Comitato di Gestione portanti n. 51 e n. 52 del 30.10.2020 e n. 56 del 30.11.2020;

VISTI gli atti d'ufficio;

DELIBERA

- la revoca delle autorizzazioni di impresa portanti n. 8/2020 e n. 9/2020 già intestate alla società CO.M.M.P.A. s.r.l. [p.iva 01363080423] corrente in Ancona, via del Lavoro n. 6, in ragione del venir meno dei presupposti richiesti per il mantenimento dello status di impresa portuale ai sensi dell'Art. 16 l. 84/94, dei relativi DD.MM. attuativi del 31 marzo 1995, n. 585 e n. 132 del 06/02/2001, nonché della Ordinanza Presidenziale n. n. 1/2016 in data 13/01/2016, e successive modificazioni, che ha approvato e reso esecutivo il "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Ancona";
- Manda agli Uffici della Divisione Demanio, imprese e lavoro portuale per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente – Amministrazione Trasparente.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche entro il termine di 60 (sessanta) giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni dal ricevimento del presente atto.

Ancona, li 10.2.2021

Il Presidente
Rodolfo Giampieri